

Publicato il 26/07/2018

N. 00434/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00852/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2018, proposto da

“Hightel Towers” s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudiähilde Perugini in Firenze, via Masaccio n. 175;

contro

Comune di Lucca in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Di Filippo e Luca Campinoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Bianchini in Firenze, via Toscanelli n. 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 142 dell'11.5.2018 a firma del Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Lucca;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota prot. n. 50462 del 19.4.2018 a firma del Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Lucca;
- dell'art. 10 bis del regolamento sulla telefonia del Comune di Lucca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2018 il presidente Manfredino Atzeni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i provvedimenti impugnati non impediscono lo svolgimento dell'attività di gestione della telefonia mobile svolta mediante gli impianti della ricorrente, la quale aspira ad una collocazione ritenuta maggiormente rispondente ai suoi interessi commerciali;

Ritenuto, di conseguenza, indimostrata l'esistenza del paventato danno, grave e irreparabile;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l'istanza;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare.

Compensa spese e onorari della presente fase del giudizio fra le parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO